

RAPPORTO
della Commissione speciale
sul messaggio 5 novembre 1954 del Consiglio di Stato
circa l'istituzione della Cassa ticinese di credito agricolo
(del 1. luglio 1958)

La creazione di un istituto di credito agrario è richiesta nel nostro Cantone da molti anni essendo riconosciuta la sua utilità se si pensa soprattutto che l'agricoltura per il suo ordinario funzionamento e per il suo elevarsi a sistema produttivo ha bisogno di essere fornita continuamente di capitali, che occorrono sia per il miglioramento, che per l'esercizio annuale.

Il credito agricolo è un istituto diretto a procurare all'agricoltura i mezzi pecuniari richiesti per l'acquisto, per la integrazione e per la razionale gestione della proprietà rurale, la cui ragione d'essere, sociale ed economica, appare dal messaggio del Consiglio di Stato che lo chiama « un anello importante della catena di provvidenze per l'agricoltura : dare cioè all'agricoltura ticinese una possibilità di estensione delle basi finanziarie mediante un istituto dello Stato che tenga conto delle particolari esigenze dell'agricoltura, senza entrare nel campo dei sussidi; che non si metta in concorrenza con il credito privato, ma lo completi, lo allarghi alle zone ed ai beni fin qui tradizionalmente privi di aiuto ».

E' evidente lo scopo economico di questa forma di credito perchè esso deve venire concesso per l'esercizio dell'agricoltura e per determinate migliorie da recare ai fondi a vantaggio dell'agricoltura stessa e non per altri fini.

L'agricoltura ticinese ha due urgenti necessità : la prima è quella di continuare e di completare l'opera di organizzazione e di valorizzazione intrapresa con buoni risultati in questi ultimi decenni; la seconda è d'impedire che i risultati ottenuti siano frustrati da un ritorno, per mancanza di mezzi, all'iniziale stato di decadenza o peggio d'abbandono.

E' vero che lo Stato — Confederazione e Cantone — ha provveduto ai bisogni dell'agricoltura con sovvenzioni e con interventi diretti, tuttavia, nell'interesse stesso dello Stato, bisogna che quest'ultimo intervenga con altri mezzi a mantenere attiva l'iniziativa agricola privata.

Nella società moderna il credito è indispensabile impulso di ogni attività e coefficiente di ogni successo.

Bisogna convenire con il compianto avv. Francesco Cattaneo che in un suo pregiato studio sulla questione che ci occupa afferma che « nel passato la economia capitalistica e la pratica bancaria trassero purtroppo argomento non per affrontare il problema e tentare di risolverlo, allargando alla classe rurale gli aiuti del credito, ma, inversamente, per allontanare il capitale dall'investimento agricolo dirigendolo verso altre forme di impiego non escluse le più arrischiate o le più rovinose ».

La Vostra Commissione ha esaminato accuratamente il messaggio con le proposte del Consiglio di Stato intese a risolvere il problema del credito agrario, il quale credito, ripetiamo, deve avere una destinazione precisa, deve cioè servire al funzionamento, al perfezionamento ed allo sviluppo dell'industria dei campi : salvo per le misure costitutive del podere, la scadenza del credito non può essere breve, come nel credito commerciale, nè deve essere lunga come nel credito fondiario; ma deve corrispondere al tempo in cui matura o può essere venduto il prodotto dei campi, per creare o favorire il quale il prestito è stato concesso e, se si tratta di miglioria, per periodi anche non brevi a seconda della natura della miglioria.

Il credito è stato esteso anche a provvidenze di natura fondiaria per incitare la creazione di aziende solide e vitali.

Dalla considerazione del valore del credito agrario, come condizione e strumento di conservazione e di sviluppo di una economia agricola sana ed equilibrata trae ragione il Consiglio di Stato, con il consenso della Commissione, per proporre l'organizzazione o meglio il perfezionamento del credito agrario sul piano dell'economia cantonale, in quanto sia pure embrionalmente, il credito agrario esiste già, nelle forme del prestito ipotecario ed in qualche altra secondaria praticata specialmente dalla Banca dello Stato.

Bisogna rendere omaggio all'opera già svolta dall'Istituto Bancario cantonale nella sua politica di avviamento al credito agrario, tenendo fede ai principi informativi dell'Istituto consegnati nell'articolo 2 della legge fondamentale del 6 maggio 1915 per intendere la proposta del Governo che, fedele indubbiamente al principio che le leggi regolanti fatti economici devono assumere forme della pratica che spontaneamente si sviluppa, prevede la costituzione di un istituto autonomo, avente un'amministrazione propria, con propri statuti e proprie responsabilità, il cui servizio materiale, per la ragione detta più sopra sarà assunta dalla Banca dello Stato con le sue filiali, le sue agenzie, la sua organizzazione e la sua esperienza.

Infatti per il buon funzionamento del credito agrario ritiene la Commissione oltre che creare un Consiglio d'amministrazione del quale facciano parte in equa rappresentanza i ceti agricoli del Cantone in unione al capo del Dipartimento dell'agricoltura ed al presidente del Consiglio della Banca dello Stato, essere indispensabile la stretta collaborazione fra Stato e Banca perchè si creino le zone agrarie nelle quali il credito d'esercizio deve essere spronato od eventualmente frenato e, per i crediti a media e lunga scadenza, perchè siano sottoposti agli organi competenti i progetti ed i preventivi per le migliorie agricole fondiarie, perchè sia dato il preavviso favorevole alla concessione del credito solo in caso di convenienza economica e di possibilità tecnica anche per evitare il pericolo di sovrachio indebitamento, causa questa che ha creato il timore forse eccessivo ed ingiustificato che distolse probabilmente i poteri dello Stato da uno studio più tempestivo dell'importante problema.

La collaborazione fra Stato e Banca è ancora necessaria per la funzione di sorveglianza: la legge presume dalle qualità dei contraenti la destinazione agricola dei prestiti e dei mutui, da ciò la necessità di sorvegliare l'impiego delle somme perchè siano veramente destinate ad uso agricolo.

Va da sé che l'istituto del credito agrario non dovrà far cessare quelle operazioni consentite attualmente dai regolamenti della Banca dello Stato a favore dell'agricoltura specialmente per la concessione di mutui ipotecari agricoli e per gli anticipi ai vari consorzi di natura agraria, nè quelle dell'azione di aiuto straordinario per gli agricoltori nel disagio (COMAG), nonchè infine quelle concesse dalle Casse Raffeisen a privati, Comuni, ecc.

La collaborazione di questi istituti potrà essere utile e cercata dalla nuova Cassa perchè l'organizzazione, per essere valida, dovrà essere decentrata per raggiungere ogni agricoltore e specialmente quelli in zona eccentrica che più hanno bisogno di avvalersi di questa forma di credito.

E' difficile valutare l'importo necessario per la costituzione del capitale necessario al credito agrario. Molto probabilmente si dovrà prevedere un periodo di lenta evoluzione, di graduale introduzione nell'abitudine della nostra gente che ha paura dei debiti.

Il Consiglio di Stato, comunque, propone un capitale iniziale di 3.000.000,— di franchi — e a mente della Commissione sembra inizialmente somma bastevole — tanto più che si ha la facoltà di completare successivamente la somma capitale a seconda dello sviluppo o dei bisogni.

L'operazione si svolgerà attraverso la Banca dello Stato e non costituirà difficoltà finanziaria: devesi al riguardo osservare che lo Stato ha già accan-

tonato a favore del credito agrario la somma di Fr. 1.250.000,—. Per il potenziamento futuro del credito agrario si potrà eventualmente far capo anche ai nuovi mezzi finanziari che saranno dalla Confederazione assegnati al Cantone in virtù della nuova legge federale concernente l'aiuto in favore delle istituzioni di soccorso agricolo.

Il saggio d'interesse dovrebbe essere quello normale in vigore sul mercato del denaro e non accresciuto per le minori o più labili garanzie offerte dagli agricoltori, i quali ne trarranno benefici da una maggiore capienza del credito e dall'accettazione di garanzie speciali non ammesse per altre categorie; comunque l'agricoltura deve essere messa sullo stesso piano delle altre attività economiche, sviluppandone l'attività, senza creare una categoria di privilegiati.

Trattandosi di legge quadro essa non può giustamente contenere che norme di carattere generale; tuttavia la Commissione ha voluto conoscere gli intendimenti del Consiglio di Stato circa le disposizioni che saranno adottate per il funzionamento della Cassa.

Il Consiglio di Stato ha fatto proprie le direttive del Dipartimento dell'agricoltura che sono pure propugnate dalle Commissioni perchè se ne tenga calcolo nel futuro regolamento d'applicazione della legge, non per entrare in un campo che non è di sua competenza, ma per fissare, almeno in via esemplificativa, gli obiettivi a cui il prestito agricolo deve di regola servire.

Posto che il credito può essere concesso solo a chi esercita l'agricoltura come professione principale ed ai proprietari che conducono personalmente l'azienda, tra gli obiettivi considera la Commissione la costituzione e la organizzazione di aziende agricole vitali, epperò compera di poderi o di terreni agricoli, riscatto di interessenze ereditarie o di comproprietà, costruzione razionale di edifici rurali, miglioramenti strutturali delle aziende con opere di dissodamento e bonifica, di irrigazione e fertirrigazione, impianti di vigneti e frutteti, l'acquisto di bestiame quale mezzo di esercizio dell'azienda, nonchè di macchine agricole e secondo le necessità stagionali, acquisto di foraggio, concimi e sementi.

Vediamo brevemente le condizioni per raggiungere questi obiettivi :

1. *Credito per l'acquisto, la creazione, l'ampliamento e la completazione di una azienda agricola*

Si tratta di un prestito integrativo di natura fondiaria una volta esaurite le possibilità di aggravio di precedente rango secondo le norme della prima ipoteca della Banca dello Stato.

Ai proprietari che conducono personalmente l'azienda ed esercitano l'agricoltura come professione principale per la costituzione di poderi organici ed inoltre per la loro salvaguardia nell'ambito del diritto successorio agricolo. Si terrà conto dell'estensione aziendale minima e massima in relazione alle zone ed ai generi di cultura.

L'importo massimo del prestito non dovrà superare il 90 % del valore del reddito agricolo capitalizzato. Il valore sarà accertato da una perizia tecnica secondo le norme dell'ufficio della Lega svizzera dei contadini. Data in garanzia un'ipoteca di secondo rango il tasso d'interesse stabilito dal Consiglio d'amministrazione, non sarà di regola, superiore al tasso di una ipoteca di I rango della Banca dello Stato. L'ammortamento sarà fissato dal Consiglio d'amministrazione compatibilmente con le possibilità dell'azienda ed il genere del credito. I fondi ipotecari non potranno comunque essere ulteriormente indebitati senza il consenso del Consiglio di amministrazione. Inoltre il Consiglio d'amministrazione potrà consentire l'alienazione parziale dell'azienda e l'ipoteca sarà immediatamente rescissa in caso di vendita dell'azienda salvo il trapasso ad agricoltori che assumono personalmente l'azienda. Infine il beneficiario del credito dovrà tenere una contabilità rurale ed accettare la consulenza aziendale del Dipartimento dell'agricoltura.

2. *Credito di miglioramento delle aziende*

Destinato alla costruzione di fabbricati, al rinnovamento delle piantagioni, alle miglierie del fondo, al rinnovamento del patrimonio zootecnico, alla estensione delle colture, alle bonifiche in proprio, all'acquisto di macchinario, ecc. Trattasi del capitale fisso che serve a più produzioni e che non si reintegra se non quando è completo tutto il ciclo in cui esso si presume efficace per cui deve essere dato al credito esercitato per mezzo di mutui o di apertura di credito una evoluzione estesa al periodo necessario per raggiungere il miglioramento o la trasformazione delle colture.

Per i fabbricati, gli impianti, le bonifiche e le macchine, la garanzia sarà di natura ipotecaria; per il bestiame mediante pegno, ambedue ad un interesse non superiore di quello per i prestiti a lunga scadenza.

L'ammortamento sarà di regola del 2 % sui fabbricati e sulle bonifiche, del 6 % sugli impianti e del 10 % sui macchinari e sul bestiame.

3. *Credito per l'esercizio dell'azienda*

Destinato a finanziare l'andamento normale dell'azienda e cioè all'acquisto di sementi, concimi, prodotti chimici, foraggi, barbatelle, piante ortense e piante arboree, al pagamento di premi di assicurazione (grandine, bestiame, ecc.), all'estensione od al rinnovamento di colture.

La loro concessione sarà assistita da garanzie che le altre banche riterrebbero insufficienti. Trattandosi di capitale circolante applicato alle colture annuali che si riproduce per intero a fine dell'anno, si deve dare a questo credito, indubbiamente esercitato per mezzo di cambiali agrarie o conti correnti, una evoluzione limitata ad un breve ciclo.

La garanzia potrà essere data da organizzazioni aderenti all'Unione dei contadini, ed il tasso d'interesse sarà uguale a quello degli altri prestiti se la garanzia sarà data da un'organizzazione agricola; sarà del $\frac{1}{2}$ % in più per i prestiti garantiti da avallo o da fidejussione.

4. *Inoltre le associazioni agricole* aderenti all'Unione dei contadini ticinesi po-

tranno usufruire di prestiti nei limiti delle possibilità della cassa, per fabbricati, miglioramenti, bisogni di esercizio. Sugli immobili sarà data la garanzia ipotecaria, mentre sugli altri prestiti sarà richiesta la fidejussione. In casi speciali come l'anticipo alle cantine sociali, la garanzia potrà essere data dallo Stato.

Il tasso d'interesse sarà quello normalmente praticato. La Cassa potrà aprire C.C. con le associazioni aderenti alla unione dei contadini ticinesi.

In linea generale però i beneficiari del credito agrario dovranno sottostare a determinate condizioni di carattere tecnico: impegno di coltivazione razionale, obbligo di ispezione da parte degli organi tecnici dell'istituto o dello Stato, conclusione di contratti di vendita, tramite le organizzazioni commerciali riconosciute dallo Stato, obbligo di sottostare al controllo qualitativo della produzione, alla stipulazione delle assicurazioni relative.

E' necessario istruire l'agricoltore perchè dia al suo podere l'adattamento ai nuovi sistemi e al rinnovato ordinamento economico, cercando di convincere ad abbandonare vecchie pratiche nel sistema colturale di produzione, il contadino deve essere istruito perchè si convinca di sostituire le pratiche empiriche alle regole nuove suggerite dalla scienza agraria.

Non bastando però la sola istruzione bisogna rendere anche economicamente possibile al contadino ed al proprietario agricoltore la trasformazione delle colture, nel senso agronomico, di abbandonare cioè le colture poco remuneratrici, migliorando la condizione di produttività delle terre con opere di drenaggio, di irrigazione, di raggruppamento, con un più razionale ed ordinato avvicendamento di rotazioni agrarie, di concimi naturali o chimici, con costruzione di case coloniche appropriate ai bisogni delle colture. La istruzione del contadino e la

trasformazione agronomica delle colture deve essere fatta con l'ausilio dello Stato, il quale dovrà mettere a disposizione i suoi organi tecnici.

Concludendo si permette il relatore di augurare con il compianto avv. Francesco Cattaneo, che « l'azione auspicata divenga presto realtà come atto di saggezza nei riguardi della economia pubblica ticinese e di giustizia verso la classe, modesta quanto benemerita, dei lavoratori della terra ».

Passando all'esame dei singoli articoli osserva la Commissione che sono stati modificati :

l'art. 1 per i motivi già esposti la cui redazione è la seguente :

E' istituito un ente denominato « Cassa ticinese di credito agricolo » allo scopo di favorire, mediante la concessione di crediti, lo sviluppo agricolo del Cantone e segnatamente il potenziamento delle colture, il miglioramento delle coltivazioni, la costituzione di poderi organici, e la loro salvaguardia nell'ambito del diritto successorio, le bonifiche e le migliorie fondiari, il miglioramento del patrimonio zootecnico, l'organizzazione e lo smercio della produzione agricola e in genere ogni attività connessa con l'esercizio dell'agricoltura.

La Cassa ticinese di credito agricolo ha qualità di persona giuridica di diritto pubblico.

All'art. 2 : Al secondo capoverso viene sostituita la parola *fondazione* con *costituzione*.

Art. 10 : L'articolo è approvato senza alcuna modificazione, ritenuto però che la formulazione non esclude una motivazione di carattere tecnico generale, mentre esclude spiegazioni quando il credito o il prestito è negato per cause personali.

Art. 14 : La prima frase del secondo capoverso viene così modificata : *Il Consiglio di Stato vigilerà affinché sia equamente rappresentato il ceto agricolo*.

Art. 32 : E' stata aggiunta la parola « *eventualmente* » da inserire nell'articolo prima di « mediante l'emissione di prestiti per la differenza ».

L'aggiunta non può modificare la normale impostazione di bilancio ma è messa prudenzialmente per il caso in cui la Confederazione dovesse versare, senza condizioni, le somme destinate al Cantone per lo sdebitamento agricolo.

Per queste considerazioni la vostra Commissione Vi propone l'approvazione del messaggio circa l'istituzione della Cassa ticinese di credito agricolo.

Per la Commissione speciale :

Olgiati, relatore
Celio B. — De Giorgi — Ghisletta,
con riserva — Guscetti — Induni —
Pedimina, con riserva — Pellegrini P.
— Tettamanti T.

